

DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO

CARPIANO
CERRO AL LAMBRO
COLTURANO
DRESANO
MELEGNANO
SAN DONATO MILANESE
SAN GIULIANO MILANESE
SAN ZENONE AL LAMBRO
VIZZOLO PREDABISSI

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO DI PIANO

Accordo di Programma
per la realizzazione distrettuale del sistema integrato di interventi
e servizi sociali e socio-sanitari

ai sensi dell'art. 19 della Legge n.328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dell'art. 18 della L.R. 3/2008, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.

Tra

Le Amministrazioni comunali di:

- Carpiano
- Cerro al Lambro
- Colturano
- Dresano
- Melegnano
- San Donato Milanese
- San Giuliano Milanese
- San Zenone al Lambro
- Vizzolo Predabissi

Che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano;

- L' Azienda Sanitaria Locale Milano 2;
- La Provincia di Milano.

Cui aderiranno

ai sensi dell'art. 19 c . 3 della L.328/2000 le Organizzazioni di cui all'art. 1 c. 4 e c. 6 della medesima norma che, avendo partecipato alla definizione dei contenuti del procedimento ai sensi dell'art. 11 della L.241/1990, attraverso apposita evidenza pubblica di interesse ed

adesione al processo programmatico di cui alla determinazione dirigenziale n° 881 del 31/12/2008, potranno dichiarare la propria intenzione e successivamente qualificarsi attraverso idonea procedura ad evidenza pubblica, e manifestino formalmente l'interesse alla partecipazione al processo ed alla realizzazione del Piano di Zona 2009 – 2011 ai sensi dell'art. della L.R. 3/2008, ed ai contenuti dell'Accordo in essere.

Per

L'adozione e l'esecuzione del Piano sociale di Zona degli interventi e servizi sociali 2009 - 2011 (all.to n° 1) del Distretto Sociale Sud Est Milano, in attuazione della legge 8 novembre 2000 n° 328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nonché in piena attuazione di quanto disposto dalla Regione Lombardia con L.R. 12 marzo 2008 n°3, recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

Visti

- L.R. 3 del 12 marzo 2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
- Deliberazione Giunta Regionale N° VIII / 8551 che ha inteso emanare le Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3° TRIENNIO (2009 – 2011),
- Deliberazione Giunta Regionale N° VIII / 8243 "realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia";
- D. Lgs. 112 del 31/3/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla regioni e agli enti locali";
- D. Lgs. 267 del 18/8/2000 *Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare all'art. 34;*
- Legge 328 dell'8/11/2000 " *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- L.R. 1 del 5 / 1 / 2000 "riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del D. Lgs. 112 del 31/3/1998 " ;
- L.R. 31 del 11/7/1997 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";
- DPCM 14/2/01 – *Livelli Uniformi di Assistenza Socio-Sanitaria;*
- DPCM 30/03/01 – *Atto di indirizzo e coordinamento per l'affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della L. 328/2000 ;*

- DPCM 26 DEL 29/11/2001 „Livelli Essenziali Assistenza Sanitaria;

Art. 1 – PREMESSA

La realizzazione della legge 328/2000 già prevedeva la stipula di Accordi di Programma – regolati dall’art.34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*” – fra i Comuni associati negli ambiti territoriali, coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie (art. 8, c. 3, lett. A) e finalizzati all’adozione di Piani di Zona che individuino:

- Obiettivi strategici e priorità d’intervento sociale, strumenti e mezzi per la realizzazione;
- Modalità organizzative dei servizi, risorse finanziarie, strutturali, professionali e requisiti di qualità;
- Sistema informativo, di rilevazione dell’accesso e di comunicazione sociale;
- Modalità di integrazione fra servizi e prestazioni;
- Modalità di collaborazione, concertazione e coordinamento territoriale con Enti, istituzioni, soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale;
- Definizione dei criteri di ripartizione della spesa;
- Formazione e aggiornamento degli operatori.

In tale contesto il ruolo degli EELL associati – titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali ai sensi del D.Lgs.112 del 31/3/1998, dell’art. 6 c. 1 della L.328/00 e dell’art. 13 della L.R. 3/2008 - si è qualificato per 2 trienni nelle funzioni di:

- prima titolarità e responsabilità in merito alle garanzie di cittadinanza sociale, ed alla loro promozione, programmazione, sicurezza e gestione, “*secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare*”;
- osservazione e rilevazione dei bisogni sociali del territorio ;
- individuazione di Politiche Sociali in connessione con ogni altra politica concorrente alla complessiva qualità della vita delle comunità locali;
- programmazione del sistema a rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari nel suo complesso;

- promozione sul territorio di percorsi di sussidiarietà, attraverso processi di autorizzazione, accreditamento, concertazione, co-progettazione e sostegno, nei confronti dei soggetti di cui al c.4 e c. 6 dell'art. 1 della già citata L.328 (nel rispetto delle differenti forme giuridiche e ruoli degli stessi);
- prima responsabilità, ferma restando la titolarità di indirizzo e la responsabilità degli Enti Locali, in merito alla piena attuazione della sussidiarietà orizzontale nelle fasi previste di progettazione, programmazione, erogazione e gestione;
- garanzia ed erogazione, in forma autonoma o associata, di servizi, interventi e prestazioni;
- introduzione di nuovi livelli di gestione, coincidenti con "l'ambito territoriale adeguato", secondo le opportunità di associazione previste dall'ordinamento degli Enti Locali vigente;
- titolarità - in forma associata - delle funzioni amministrative concernenti la programmazione, progettazione, realizzazione, promozione, valutazione degli interventi e dei servizi sociali;

Lo strumento per l'esercizio di queste funzioni è il PIANO DI ZONA, attraverso il quale si promuove, programma, progetta, realizza e valuta, a livello locale, il Sistema Integrato di Servizi ed Interventi Sociali.

La Regione Lombardia, con Legge Regionale n° 3 del 12 marzo 2008, recante "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", che qui si intende complessivamente richiamata, stabilisce:

- Finalità, principi e obiettivi delle reti di offerta sociale e sociosanitaria;
- Soggetti coinvolti sia a livello istituzionale che provenienti dalle formazioni sociali e dalla società civile;
- Compiti delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie;
- Criteri di accesso alla rete e diritti della persona e della famiglia;
- Competenze della Regione, della Provincia, dell'ASL, dei Comuni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale;
- Modalità di esercizio delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie;
- Livelli essenziali di assistenza e modalità di programmazione, individuando nel Piano di Zona lo strumento di programmazione in ambito locale della programmazione sociale e dell'integrazione sociosanitaria, anche in rapporto ai sistemi della sanità, dell'istruzione, della formazione, delle politiche del lavoro e della casa;

- Sistema informativo, sistema di formazione delle professioni sociali e sociosanitarie;
- Fonti di finanziamento, unificate ed ottimizzate nel budget unico locale.

La Regione Lombardia, inoltre, con Deliberazione di Giunta Regionale VIII / 8551 ha inteso emanare le Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3° TRIENNIO (2009 – 2011), per l'implementazione del governo delle reti di cui alla L.R. 3/2008 e per l'assunzione di priorità triennali, qui integralmente richiamate ed assunte nell'all.to Piano di Zona 2009/2011.

Il sistema integrato a rete previsto dalla L. 328 è già andato, per sei anni, ad affiancare quello previsto e realizzato dalla legge di riforma sanitaria n° 833/1978, e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs 502/1992 e 229/1999, proponendo un sistema nazionale complessivo delle garanzie di cittadinanza, e di servizio al benessere della popolazione.

In questo quadro il sistema socio-assistenziale incontra le funzioni socio-sanitarie e sanitarie esercitate da ASL MI 2 e le prestazioni e gli interventi assicurati al territorio dall'Azienda Ospedaliera di Melegnano e di altre agenzie accreditate; per assicurare ai cittadini un'attenzione all'integrazione, all'umanizzazione ed alla personalizzazione degli interventi quella sociosanitaria è la prima politica da presidiare per il benessere e per la programmazione di un welfare territoriale maturo. In tal senso la legge regionale n° 3 del 12 marzo 2008, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" ha compiutamente definito i confini e le necessarie connessioni fra i due sistemi di welfare, in pari dignità.

E' essenziale che i 2 differenti sistemi organizzativi programmino specifiche azioni di sistema comuni, oltre che individuare contenuti e livelli di prestazione socio-sanitaria ad elevata integrazione, di intervento sociale a rilevanza sanitaria e di intervento sanitario a rilevanza sociale, da agire concordemente nei 3 anni di programmazione considerati dal Piano di Zona.

L'art. 7 della L. 328/2000 e l'art. 12 della L.R. 3/2008 definiscono il ruolo delle Province, nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nella posizione di supporto, osservatorio, formazione delle professionalità sociosanitarie e facilitazione di buone prassi di integrazione e di intervento sperimentale, laddove richiesta dai Comuni associati.

Il Distretto Sociale Sud Est Milano intende proseguire la relazione interistituzionale con l'Ente Provincia già avviata nel precedente triennio, e lo ha formalmente richiesto ai sensi dell'art. 12 lettera h) della L.R. 3/2008.

La Provincia di Milano intende supportare la terza stagione dei processi di pianificazione sociale, agendo concretamente ogni funzione esplicitamente attribuita, a partire dalla individuazione partecipata dei bisogni, alla proposta di obiettivi e di priorità concordati, assicurando contributi finalizzati all'adozione di progetti condivisi ed innovativi, contemporaneamente assicurando il proseguimento delle collaborazioni sperimentali già in essere, sin dal triennio precedente.

Il regime degli Accordi di Programma è efficace strumento amministrativo per realizzare la concertazione e l'integrazione di competenze e attività delle singole Amministrazioni e, con l'adesione prevista dalla L.R. 3 all'art.18 c. 7, dei soggetti là elencati per la promozione, il consolidamento, la condivisione di responsabilità fra Istituzioni e formazioni sociali.

In attuazione di quanto sopra esposto, l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, corrispondente all'ambito n° 2 dell'ASL MI 2, ed i Comuni che lo compongono, hanno dato l'avvio al percorso di elaborazione del Piano Di Zona mediante un processo amministrativo, tecnico e progettuale – meglio articolato nell'allegato elaborato di Piano – a partire dalla valutazione del triennio di pianificazione sociale 2006 – 2008, che ha visto coinvolti gli Amministratori e tutti gli operatori pubblici, privati e provenienti dalle formazioni sociali attive nel territorio, in quanto depositari di competenze specifiche e di informazioni rilevanti in materia di programmazione dei servizi, oltre che nella veste di detentori di risorse ed erogatori di servizi e prestazioni.

Tale avvio e percorso ha visto l'adozione di un atto di indirizzo, approvato con delibera dell'Assemblea Intercomunale n° 30 del 16 dicembre 2008, che

- identificava i principi delle politiche sociali locali condivisi dalle 9 Amministrazioni Comunali componenti,
- dava avvio al terzo percorso locale di pianificazione sociale dopo aver condiviso la valutazione degli interventi e delle attività realizzate nel primo triennio,
- identificava i soggetti coinvolti nelle attività di analisi e programmazione,
- indicava l'oggetto di lavoro di questa programmazione partecipata nel complessivo sistema di politiche e interventi sociali e socio-sanitarie presente sul territorio,

- confermava per il futuro triennio l'organizzazione delle responsabilità – di indirizzo e di gestione - costruite all'interno del Distretto Sociale, attraverso idonee convenzioni e regolamenti, confermando Ente capofila per l'Accordo di Programma il Comune di San Donato Milanese, sino alla piena operatività dell'Azienda Speciale Consortile meglio definita al successivo art.14.
- identificava le azioni di sistema e di erogazione al consumo da mettere in atto con la terza pianificazione (2009 –2011), e le fonti di finanziamento del Sistema di interventi e servizi sociali distrettuale, integralmente riportate all'art. 11 del presente Accordo.

Al termine di tale processo di diagnosi sociale e programmazione, in data 6 aprile 2009, l'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, allargata alla presenza dell'ASL MI 2 e della Provincia di Milano, approvava ai sensi dell'art. 18 c.4 della L.R. 3/2008, il Piano Sociale di Zona per la realizzazione distrettuale del sistema integrato dei servizi e interventi sociali 2009 – 2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.to n° 1).

ART. 2 – INIZIATIVA

Poiché l'art.34 (Accordi di Programma), del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'ente promotore prenda iniziative per esplorare la disponibilità di tutte le istanze interessate, **su iniziativa dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano**, Il Comune di San Donato Milanese, Ente capofila uscente e nuovamente individuato con atto di indirizzo per gli aspetti programmatori del terzo triennio, ha proceduto a indire Assemblee di Distretto ai sensi del vigente regolamento, che hanno messo in evidenza la comune volontà di perseguire l'integrazione e l'innovazione gestionale in campo socio-assistenziale attraverso la comune progettazione zonale e l'adesione ai comuni obiettivi di politica sociale e socio-sanitaria.

Si è attuata una completa ricognizione di bisogni sociali, risorse e servizi in atto e una consultazione diffusa in ambito locale e sovracomunale, sulle cui risultanze L'Assemblea Intercomunale ha congiuntamente determinato le priorità d'intervento per il triennio 2009/2011, anche con incontri congiunti con il Distretto limitrofo (Distretto Sociale Paullese, ambito n° 1 ASL MI 2) con cui già si condivideva la messa in atto di interventi e servizi in area minori e famiglia.

Gli Enti firmatari del presente Accordo, esaminati i lavori preparatori, visto il Piano di Zona e gli indirizzi ed impegni espressi dall'ASL MI 2, nonché gli specifici progetti concordati in partnership con Provincia di Milano, attese le norme vigenti, confermano e si accordano

- sugli obiettivi prioritari e strategici,
- sulle azioni di sistema e sulle modalità organizzative, di gestione, di integrazione, di collaborazione e di coordinamento

contenuti nel Piano di Zona 2009-2011 (all.to n° 1), da porre alla base del presente Accordo di Programma.

Art. 3 – OGGETTO

Oggetto del presente accordo è l'adozione del “Piano di Zona 2009/2011 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” del Distretto Sociale Sud Est Milano, e di ogni intesa e obbligazione in esso contenute.

Art. 4- FINALITA'

Il presente Accordo regola la realizzazione, in forma territoriale, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Tale sistema promuove a livello locale l'attenzione complessiva alla qualità della vita e ai diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno o disagio derivanti da povertà, non autosufficienza, non autonomia, difficoltà sociali; procede secondo i principi di *UNIVERSALISMO, EGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ, CONTINUITÀ, PARTECIPAZIONE, TERRITORIALITÀ, EFFICIENZA ED EFFICACIA, CENTRALITÀ DELLA PERSONA, INTEGRAZIONE, SUSSIDIARIETÀ, SOLIDARIETÀ, DIRITTO DI SCELTA*, specificamente adottati e dichiarati nella vigente Carta dei Servizi Sociali di ambito approvata con Deliberazione di Assemblea Intercomunale n° 14 del 30/8/2007.

Il Piano di Zona è lo strumento locale di promozione del riordino, della messa in rete di servizi, interventi e prestazioni; rappresenta un processo complesso – in continuità con la pianificazione sociale 2006 – 2008 -, il cui obiettivo è

- il pieno raggiungimento di concertati e stabili modelli associativi nella programmazione e gestione delle politiche sociali;
- l'armonizzazione e la regolazione unitaria dei sistemi di offerta;

- la garanzia ai cittadini dello stesso territorio distrettuale di uniformità di interventi e di un sistema omogeneo di accesso ai servizi;
- l'individuazione dei servizi essenziali ad erogarsi a livello distrettuale ed a livello comunale;
- l'individuazione di una specifica forma associativa volta alla gestione associata delle funzioni di governo della rete sociale e di erogazione di servizi, interventi e prestazioni.

Art. 5 – ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA, ENTE CAPOFILA

I soggetti del presente Accordo di Programma sono

- I Comuni che compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano
- La ASL MI 2
- La Provincia di Milano
- le formazioni sociali che, come specificato in premessa, attraverso idonea procedura ad evidenza pubblica manifestino l'interesse e richiedano l'adesione alla programmazione triennale.

Il presente Accordo riconosce infatti il ruolo sociale, tecnico e scientifico esercitato dalle suddette organizzazioni, la loro integrazione nella struttura sociale del territorio, ne riconosce e valorizza l'azione di progettazione, concertazione e collaborazione, erogazione e valutazione di servizi e interventi sociali come meglio declinato nel Piano di Zona (all.to n° 1).

L'Accordo di Programma necessita di un Ente che assuma l'iniziativa e convochi le parti a sottoscrizione, nonché provveda poi a renderlo pubblico, quindi valido ed eventualmente impugnabile anche da soggetti terzi all'accordo stesso (novazione della fonte).

L'Ente designato come Capofila del processo programmatico e di quello di costituzione del futuro Ente gestore terzo è individuato nel Comune di San Donato Milanese, che:

- presta personalità giuridica agli altri EELL e sanitari aderenti, in relazione al presente Accordo;
- attiva gli adempimenti e gli interventi sino a piena costituzione della futura forma di gestione associata;
- fino a costituzione del futuro Ente gestore terzo, assicura la gestione del cosiddetto "budget unico", mettendo sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria partitura di Bilancio;

- fino a costituzione del futuro Ente gestore terzo assicura la disponibilità di gestione dei rapporti di lavoro costituiti in forza delle previsioni del Piano di Zona, mettendo sussidiariamente a disposizione la propria struttura tecnica ed amministrativa dedicata.

Il Distretto intende perseguire in tempi connessi alla contemporanea assunzione di atti consiliari una forma autonoma di gestione associata, identificata nella costituzione di un'**Azienda Speciale Consortile**, congruentemente con la programmazione e soprattutto con l'individuazione delle politiche e dei servizi che necessitano di un bacino sovracomunale per poter garantire al meglio la efficacia delle prestazioni e l'ottimizzazione in termini di qualità e fruizione per il cittadino.

Il Comune Capofila pro tempore opera dunque, nell'ambito del presente accordo, in luogo dei soggetti sottoscrittori, vincolato nell'esecutività al mandato dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, e sino alla completa e perfetta costituzione dell'ente gestore in forma associata.

Resta fin d'ora inteso che, a completa e perfetta costituzione dell'ente gestore in forma associata, la titolarità di Ente Capofila per portare a buon esito la programmazione sociale contenuta nell'all.to n° 1 e le connesse gestioni associate, sarà assunta dalla costituenda Azienda Speciale Consortile.

Art. 6 – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto dell'Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, ciascuno in relazione ai ruoli ed alle competenze individuate dall'ordinamento ed in specifico dalla L.328/2000 e dalla L.R. 3/2008, svolgendo i compiti loro affidati dai progetti contenuti nel Piano di Zona, nonché dalla costituenda Azienda Speciale Consortile, secondo il sistema di indirizzo, programmazione e gestione meglio declinato agli art.li 11, 12, 13, 14, 15.

Ciascun Ente partecipante all'Accordo ha individuato le risorse di sua competenza da impegnare per la realizzazione del Piano di Zona 2009 – 2011, che sono in esso riportate.

ART. 7 – IMPEGNI DEGLI ENTI LOCALI COMPONENTI IL DISTRETTO SOCIALE

Ogni soggetto aderente:

- Partecipa all'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale;

- Mantiene annualmente gli stanziamenti destinati alle Politiche Sociali complessivamente programmati;
- Mette a disposizione le risorse umane e strumentali connesse al Piano di Zona;
- Stanzia a proprio bilancio le quote di co-finanziamento come descritte nel Piano di Zona, che verranno generalmente ripartite secondo il criterio della quota capitaria, a meno di differenti deliberazioni dell'Assemblea Intercomunale;
- Aderisce a eventuali successive necessità di cofinanziamento deliberate dall'Assemblea Intercomunale;
- Individua il/i tecnici componenti il Tavolo Tecnico distrettuale con proprio atto successivo alla sigla del presente Accordo e, nel caso di nomina, favorisce l'assunzione di incarichi di coordinamento di area o di singoli gruppi di lavoro da parte del proprio personale;
- Garantisce i Livelli Essenziali ex art. 22 della L.328 così come meglio specificato nel Piano di Zona, a meno che tale garanzia non sia posta a Gestione Associata in capo alla costituenda Azienda Speciale Consortile ;

E quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

Ente capofila pro tempore sino a costituzione e perfetta funzionalità della costituenda azienda speciale consortile:

- Titolarità dei procedimenti necessari all'esecuzione del presente Accordo;
- Messa a disposizione di un centro di costo dedicato, all'interno del proprio strumento di programmazione economico-finanziaria, per la gestione delle risorse di FNPS attribuite al Distretto Sociale, di quelle determinate a co-finanziamento da parte degli enti firmatari o aderenti, nonché per la quota distrettuale del Fondo Sanitario Regionale e per i contributi in partnership o derivanti da sperimentazioni provenienti da Provincia di Milano;
- Gestione dei rapporti di lavoro inerenti l'ufficio comune per l'attuazione del Piano di Zona 2009 –2011;
- Produzione degli Atti Amministrativi connessi al presente Accordo, del preventivo annuale e del rendiconto contabile;
- Risposta ai debiti informativi annuali così come saranno determinati dalla Regione Lombardia;
- Messa a disposizione di Sede e strutture destinate;

e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

ART. 8– IMPEGNI DELLA ASL MI 2

L'ASL MILANO DUE, con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, concorre all'integrazione sociosanitaria e assicura la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.

L'integrazione riguarda in particolare:

- gli interventi di continuità assistenziale;
- il raccordo tra titoli sociali e titoli sociosanitari;
- lo sviluppo degli interventi di tipo domiciliare;
- gli interventi a sostegno della genitorialità e la tutela minori;
- le azioni e i progetti in area salute mentale, dipendenze e promozione di sani stili di vita.

L'ASL MILANO DUE intende, quindi, realizzare tale integrazione operando a livello istituzionale, gestionale e operativo-funzionale:

- Integrazione istituzionale: si basa sulla necessità di promuovere collaborazioni tra enti ed istituzioni diverse, in particolare tra Comuni, ASL, Terzo Settore al fine di conseguire obiettivi comuni di programmazione sociale e sociosanitaria;
- Integrazione gestionale: comporta l'individuazione di configurazioni organizzative e di meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni;
- Integrazione operativo-funzionale: richiede capacità di lavorare secondo una logica progettuale e d'incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità.

Tenendo presenti questi tre livelli, l'elemento essenziale nel dialogo tra ASL MILANO DUE e Ambiti Distrettuali è, innanzitutto, rappresentato dall'attivazione di organismi formalmente riconosciuti come "spazi" finalizzati all'incontro, al confronto, alla collaborazione: "Tavolo di Coordinamento Tecnico Interistituzionale", "Tavolo di Consultazione del Terzo Settore" oltre alla presenza continuativa, a livello distrettuale, dei propri dirigenti con funzioni di collegamento e interconnessione con le specifiche realtà locali.

Gli impegni volti a migliorare l'integrazione sociale e sociosanitaria riguardano in sintesi le seguenti aree d'intervento, rimandando per l'approfondimento a quanto riportato nel documento predisposto dall'ASL MILANO DUE ed allegato al Piano di Zona:

- miglioramento della qualità dell'accesso alle unità d'offerta della rete;
- organizzazione delle funzioni di segretariato sociale in grado di facilitare ed orientare l'accesso alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie da parte dell'utente;
- costituzione condivisa di un sistema informativo;
- sostegno alla genitorialità;
- consolidamento ed attenzione a forme di integrazione tra titoli sociali e prestazioni socio sanitarie;
- attuazione del protocollo d'intesa tra Azienda Ospedaliera, ASL MILANO DUE ed Uffici di Piano per "la continuità delle cure in ambito socio assistenziale";
- realizzazione delle procedure d'accreditamento delle unità d'offerta sociale con definizione di requisiti sovradistrettuali;
- prevenzione delle dipendenze patologiche e dei comportamenti additivi;
- partecipazione agli organismi istituzionali nell'ambito della Tutela della Salute Mentale;
- realizzazione di sinergie nell'ambito della tutela e protezione giuridica;
- attivazione con le strutture sanitarie e gli erogatori accreditati per garantire il rispetto di quanto previsto nei DPCM 14 Febbraio 2001 e 29 Novembre 2001.

Per quanto attiene specificamente il Distretto Sociale Sud Est Milano si allega al presente atto l'accordo con il Dipartimento Dipendenze, per il periodo 2009/2011, in tema di programmazione, prevenzione e intervento gruppalmente territoriale (all.to n° 2), in materia di prevenzione delle dipendenze patologiche e dei comportamenti additivi.

ART. 9– IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI MILANO – PARTENARIATO

Si richiama integralmente l'intesa sottoscritta con la Provincia di Milano, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n° 6 del 26 marzo 2009.

Il supporto in partnership della Provincia di Milano si esplicherà, per la prima annualità di Piano, in azioni progettuali innovative condivise e co-finanziate, oltre che nel mantenimento di sperimentazioni già in atto.

Per il Distretto Sociale Sud Est Milano il budget di riferimento è previsto in € 75.000,00 per il primo anno. Tale budget sarà erogato secondo le modalità previste all'interno del documento di Piano.

I progetti innovativi cofinanziati sono i seguenti:

- sistema distrettuale di qualificazione assistenti familiari e sostegno a percorsi di regolarizzazione del lavoro per € 20.000,00;

- percorsi di bassa soglia per il protagonismo adolescenziale e giovanile e per la prevenzione specifica dei maggiori fattori di rischio per €. 30.000,00 ;
- Servizi di informazione, orientamento e supporto alla cittadinanza straniera per €. 25.000,00.

La sperimentazione già in atto è relativa al diritto alle pari opportunità formative ed al supporto alla comunicazione dei minori con disabilità sensoriale, competenza provinciale co-gestita territorialmente .

La Provincia di Milano, ai sensi della normativa regionale e alla luce delle circolari attuative, mette inoltre disposizione degli Ambiti che lo richiedano:

- la formazione del personale socio sanitario ai sensi del Piano Provinciale della formazione per gli operatori,
- informazioni e servizi provenienti dall'Osservatorio Provinciale per le Politiche sociali finalizzate alla condivisione dei dati raccolti,
- le politiche relative alla disabilità sensoriale (nel Distretto Sociale Sud Est Milano è in atto specifica sperimentazione, che si intende confermata),
- servizi specialistici nell'area materno infantile (Coordinamento Spazio Neutro, Madre Segreta, Coordinamento Servizi Affidato e relativa banca dati, Politiche per i centri per l'infanzia/asili nido –gruppo di lavoro),
- il coordinamento sportelli supporto e orientamento per gli uffici stranieri;

L'entità delle quote di eventuale ulteriore cofinanziamento a carico della Provincia di Milano e a carico del Distretto Sociale, per la copertura della spesa delle singole azioni cofinanziate, è determinata da una negoziazione tra i partners.

Nel caso di Azioni di Area o di Sistema innovative i Comuni sottoscrittori della presente intesa e la Provincia si impegnano a proporle anche all'ASL e/o alle Aziende Ospedaliere con relativa definizione degli obiettivi, delle azioni oggetto di partenariato nel rispetto di quanto previsto nel documento sull'integrazione sociosanitaria.

Il Distretto Sociale Sud Est Milano ed i Comuni che lo compongono si impegnano a:

- a. non ricevere altri finanziamenti per il riconoscimento degli stessi costi inseriti nei tre progetti di partenariato;*
- b. dare adeguata e corretta informazione sui Progetti, evidenziando anche il logo della Provincia di Milano in ogni iniziativa;*
- c. trasmettere dati e informazioni utili alla costruzione del Sistema informativo come richiesti dalla Provincia di Milano;*

- d. garantire il raccordo tra i progetti distrettuali cofinanziati o comunque inseriti nel Piano di Zona, con obiettivi/progetti realizzati dalla Provincia sull'intero territorio provinciale (es. Coordinamenti Spazio Neutro e Servizi dedicati all'Affido Familiare , Sportelli immigrazione, Sistema informativo, Formazione, Teleassistenza, Disabili sensoriali e altri individuati congiuntamente).*

ART. 10 – IMPEGNI ORGANIZZAZIONI ADERENTI

I soggetti identificati dall'art. 1 c.4 e c. 6 della Legge 328/2000, nonché dall'art. 3, lettere b), c) d) della L.R. 3/2008

- Danno disponibilità alla progettazione e realizzazione delle azioni e dei servizi ricompresi nella progettualità del Piano di Zona, nonché al loro monitoraggio e verifica, attraverso la partecipazione ai tavoli di area ed a eventuali gruppi di lavoro, previa adesione al Piano di Zona;
- Danno disponibilità a procedure di qualificazione, accreditamento, collaborazione volte alla realizzazione del Piano di Zona;
- Partecipano al Tavolo dei soggetti ex art. 1 comma 4 e comma 6 della L.328/2000 aderenti all'Accordo e danno disponibilità a concordare forme e modi di rappresentanza;
- Detta disponibilità si estende anche all'eventuale assunzione di funzioni di rappresentanza nell'ambito dell'Assemblea Intercomunale (così come normato da regolamento vigente) e in quello del tavolo tecnico distrettuale (rappresentanza inserita dalla programmazione 2009/2011);
- Danno disponibilità a concorrere con proprie risorse come previsto dalla L.328/2000, secondo le opportunità offerte dalle proprie forme giuridiche e dalla singola azione di Piano, e comunque partecipando al processo di programmazione e di verifica con propri aderenti o proprio personale;

e quant'altro contenuto nell'allegato Piano di Zona.

Art. 11 – PIANO ECONOMICO E COPERTURA FINANZIARIA

Il piano finanziario del Piano di Zona e del relativo Accordo di Programma, risulta composto da stanziamenti annuali derivanti da

- Autonomi Bilanci Comunali;
- Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) – attribuzione quota territoriale indistinta, comprensiva dei fondi delle cosiddette Leggi di Settore (L.285/'97 (infanzia e

adolescenza), L. 328/2000 art. 28 (grave emarginazione), L.162/'98 (grave handicap), L.40'98 (politiche nei confronti di stranieri) e L.45/'99 (lotta alla droga);

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- Fondo per la non autosufficienza, per le famiglie e per i servizi alla prima infanzia di cui alla DGR n° VIII/8243 del 2008.
- Fondo derivante dalla partnership con la Provincia di Milano per la realizzazione di azioni progettuali condivise;
- Tariffazione o rimborso servizi ed interventi realizzati a gestione associata;

É altresì previsto lo studio di possibili sponsorizzazioni o di concorso del privato su particolari azioni, al fine di porre a sistema territoriale anche la responsabilità sociale di impresa.

Gli aderenti provenienti dalle formazioni sociali concorreranno con proprie risorse, come previsto dalla L.328 e garantito anche per il primo e secondo triennio.

Il complessivo Piano economico-finanziario è contenuto nel Piano di Zona (all.to n° 1).

Gli atti amministrativi, gli atti finanziari e contabili relativi al presente Accordo di Programma sono responsabilità degli Enti Capofila che si succederanno nel corso del primo anno di attuazione del presente Accordo.

Rimane fin d'ora inteso che il mancato flusso di finanziamenti previsti comporterà la necessaria ridefinizione dei contenuti del Piano di Zona ed una modifica dell'Accordo con ulteriore atto.

Gli Enti Locali aderenti, consapevoli che i finanziamenti del FNPS hanno carattere integrativo e non sostitutivo, confermano il proprio impegno nell'ottimizzazione e nella costante qualificazione della spesa sociale, in termini di efficacia ed efficienza, secondo i principi ispiratori del presente Accordo.

Il momento in cui essi giungono alla sottoscrizione di questa pianificazione sociale, nella consapevolezza dei vincoli introdotti dal documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato, presenta comunque incertezze e legittime preoccupazioni per le condizioni di finanziamento che le autonomie locali dovranno / potranno trovarsi ad affrontare, e le relative ripercussioni sulle spese correnti e sui servizi prestati ai cittadini.

ART. 12 – ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DEL DISTRETTO SOCIALE SUD EST MILANO

Il funzionamento dell'Assemblea intercomunale è disposto da apposito regolamento, approvato da ogni Consiglio Comunale dei Comuni che compongono il Distretto stesso.

Si configura come organo collegiale permanente e deliberante composto da tutti i Sindaci dei nove Comuni del Distretto Socio-Sanitario, o loro delegati, da una rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore aderenti all'Accordo di programma, da un rappresentante dell'ASL MI 2 e da una rappresentanza della Provincia di Milano. Le rappresentanze non provenienti dagli Enti Locali esprimono il voto solo sulla trattazione di argomenti programmatici, nella forma successivamente indicata con la lettera a).

L'Assemblea Intercomunale è unico organo politico e di governo che regge l'attività di indirizzo e di programmazione delle strategie di politica sociale contenute nel Piano di Zona, nonché di controllo sull'attuazione degli obiettivi dello stesso.

L'Assemblea si configura nelle seguenti tipologie:

- a) come Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della l.241/90, assumendone le regole di funzionamento e la denominazione di **“Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud- Est Milano”**. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, con diritto di voto, l'ASL MI 2, la Provincia di Milano ed una rappresentanza delle formazioni sociali aderenti, nonché, senza diritto di voto, il Direttore di Distretto con funzioni consultive;
- b) come Assemblea dei Sindaci del Distretto socio-sanitario, ai sensi dell'art.6 comma 7 della l.31/97, all'interno della quale il Direttore del Distretto assume le funzioni di Segretario.

Alla costituzione della futura Azienda Speciale Consortile, gli organi aziendali assumeranno le competenze relative al governo tecnico delle reti e degli interventi e servizi posti a gestione associata; resta finora inteso che, per quanto attiene alla gestione aziendale di interventi, servizi e prestazioni sarà ammesso – come previsto nel Piano di Zona allegato – il ricorso a forme di geometria variabile, appositamente normate.

Art. 13– COLLEGIO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune Capofila pro tempore, e da 1 rappresentante designato, con proprio atto successivo all'adozione del presente Accordo, da ciascuno degli enti firmatari. L'Ufficio di Piano provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno e controlla lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma e del relativo Piano di Zona, sulla base della documentazione prodotta dall'Ufficio di Piano e dal Tavolo Tecnico di Ambito.

Esso visiona ed esprime parere in merito agli atti di rendicontazione e monitoraggio, nonché valuta gli adempimenti di debito informativo interno e esterno .

Può essere convocato altresì su richiesta di qualunque Ente o soggetto aderente. Svolge funzione di prima conciliazione di contenziosi o di ricorsi da parte di sottoscrittori, aderenti o soggetti privati, su cui si pronuncia, anche sentite le parti, nel termine di 30 giorni.

Ai sensi dell'art.34 comma 2, legge 267/2000, l'Accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, per la risoluzione di eventuali controversie insorte durante le fasi di attuazione del Piano di Zona: in tal senso l'Assemblea distrettuale dei Sindaci nomina, con successivo atto e relativo regolamento, un Collegio Arbitrale in seno al Collegio di Vigilanza.

Ai sensi dell'art.34 comma 7, legge 267/2000, il collegio ha compiti di eventuali interventi sostitutivi nei confronti di inadempienze da parte dei soggetti sottoscrittori o aderenti: il regolamento vigente in ordine al funzionamento dell'Assemblea Intercomunale provvede nei termini e nei tempi.

La votazione del Collegio di Vigilanza avviene a maggioranza assoluta.

Art. 14 – COSTITUZIONE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

8 Comuni componenti il Distretto Sociale Sud Est Milano e precisamente: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi costituiranno, a seguito di specifica convenzione ex art. 30/D.Lgs. 267/2000, una Azienda Speciale Consortile, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di funzioni, attività e servizi connesse al presente Accordo di Programma.

Tale Azienda Speciale Consortile assumerà la funzione di ente strumentale degli Enti Locali aderenti, pianificando, programmando ed esercitando le funzioni di governo della rete sociale di offerta, nonché erogando servizi, interventi e prestazioni sociali posti a gestione associata del Distretto Sociale Sud Est Milano, attribuiti per valutazione di appropriatezza ed efficacia ai sensi della L.R. n° 3 del 2008.

Le competenze soprarichiamate saranno comunque poste sotto l'indirizzo programmatico ed il controllo di risultato dell'Assemblea Intercomunale di cui all'art. 12.

L'Azienda Speciale Consortile sarà dotata di personalità giuridica pubblica, dunque adeguata ad assumere il ruolo di Ente capofila a partire dalla sua costituzione e piena operatività, nonché di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali e regionali e dagli atti costitutivi.

Il Comune di San Giuliano Milanese, in attuazione dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 61 del 9.3.09, aderisce al presente accordo quale risultante del percorso di ripianificazione sociale come riportato nell'Allegato 1) e si riserva di concordare successivamente, anche in relazione ad una più specifica definizione degli aspetti di "governance" del nuovo soggetto gestore, le modalità di partecipazione e/o la sottoscrizione di appositi accordi per la definizione delle modalità di gestione di servizi, interventi e prestazioni previsti in sede di programmazione e da porre in gestione associata, anche attraverso il ricorso a forme di "geometria variabile" appositamente normate.

La piena operatività dell'azienda in parola è prevista a partire dal 1° Luglio 2009.

Art. 15 - STRUTTURA TECNICA PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI ZONA

A - UFFICIO DI PIANO

Il Distretto Sociale, per l'esercizio delle funzioni di programmazione e di gestione poste in gestione associata o concertata/regolata, mantiene l'apposito Ufficio di Piano al servizio delle 9 Amministrazioni Comunali e a disposizione degli aderenti al presente Accordo di Programma, che verrà successivamente incardinato nella struttura gestionale della futura azienda speciale consortile, mantenendone l'autonomia e favorendo la distinzione fra competenze programmatiche e di governo delle reti e competenze gestionali di servizi, interventi e prestazioni.

Le caratteristiche e le attribuzioni dei tecnici componenti l'Ufficio di Piano sono individuate nel Piano di Zona, sulla base di principi tecnico operativi, con lo scopo di assicurare che l'organismo suddetto realizzi con efficacia, efficienza e professionalità le proprie funzioni.

L'Ufficio di Piano, sino a completa costituzione dell'azienda speciale consortile, mantiene natura di ufficio comune all'interno dei servizi posti a gestione associata attraverso apposita Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, all'uopo prorogata con deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n° 28 del 12 novembre 2008 e successiva deliberazione n° 6 del 26/03/2009.

B - UFFICI E SERVIZI A GESTIONE ASSOCIATA

I soggetti firmatari concordano fin d'ora sulla gestione associata- ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00 -, coordinata dall'Ufficio di Piano, dei servizi :

In area azioni di sistema:

- Ufficio di Piano;
- Unità operativa supporto all'avvio delle unità di offerta sociale ed accreditamento;

In area minori e famiglia:

- Azioni e titoli sociali di Sostegno alla natalità ed alle famiglie numerose;
- Terzo polo minori e famiglia e Assistenza domiciliare minori collegata (Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi);
- Centro Affidi e Adozioni Territoriali, anche a favore del Distretto Sociale Pallese, a seguito di specifica Convenzione a sottoscrivere;
- Servizio di Spazio Neutro "*incontriamoci qui*", anche a favore del Distretto Sociale Pallese, a seguito di specifica Convenzione a sottoscrivere;
- Servizio Benessere Genitori;
- Servizio "Non solo pari";
- percorsi di bassa soglia per il protagonismo adolescenziale e giovanile e per la prevenzione specifica dei maggiori fattori di rischio (Comuni di Carpiano, Colturano, Dresano, Melegnano, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi);

In area anziani e disabilità:

- Centri Diurni Disabili;
- Unità Operativa Inserimenti Lavorativi;
- Azioni previste dal Fondo per la Non Autosufficienza;
- Sistema distrettuale di qualificazione assistenti familiari e sostegno a percorsi di regolarizzazione del lavoro;

In area inclusione sociale:

- Servizio Tutele legali ed amministrazioni di sostegno;
- Équipe di bassa soglia e di accompagnamento delle fragilità sociali;
- Progetti di prevenzione specifica e trattamento grupppale delle tossicodipendenze;
- Unità Operativa Inserimenti Lavorativi;
- Servizi di informazione, orientamento e supporto alla cittadinanza straniera;

Gli altri interventi, prestazioni o azioni di sistema previsti rimarranno a gestione comune regolata o a gestione concertata ai sensi del presente Accordo.

C . FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI SISTEMA ATTRIBITE ALL'UFFICIO DI PIANO ED ALLA FUTURA STRUTTURA AZIENDALE

I Comuni contraenti, per la complessiva realizzazione della pianificazione zonale, pongono a gestione associata le seguenti funzioni amministrative e attività di coordinamento:

- Accreditamento delle seguenti unità d'offerta o funzioni sociali:
 - Servizi per la prima infanzia;
 - Servizi Formazione Autonomia e Centri Socio Educativi;
 - Erogatori Assistenza Educativa specialistica in ambito scolastico;
 - Erogatori Servizio Assistenza Domiciliare;
 - Erogatori offerte in ambito natalità e sostegno genitorialità e famiglie numerose;
 - Erogatori Assistenza Domiciliare handicap e progetti individualizzati per l'autonomia, il tempo libero e l'handicap grave;
- progettazione esecutiva di politiche e servizi ricompresi nel presente Accordo di Programma;
- Conduzione rapporti con Distretti Sociali afferenti alla ASL MI 2, Aziende Sanitarie del territorio, Provincia di Milano e Regione Lombardia in merito ad Accordi, Protocolli e collaborazioni, inserite nell'Accordo di Programma stipulato in data 12/6/2006;
- gestione del budget unico previsto dal vigente Piano Sociale di Zona, composto dalle voci di finanziamento previste dall'Accordo di Programma all'art. 11;
- ricerca e gestione ulteriori fonti di finanziamento o di partnership;
- funzioni di monitoraggio, debito informativo, rendiconto dovuti agli enti contraenti ed alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano;
- la funzione di rendiconto dei contributi europei, statali, regionali, provinciali e di ogni altro Ente o Istituzione pubblica o privata, se direttamente percepiti da parte dell'Ente concedente;
- ogni procedimento o altra attività rientrante nella funzione conferita, che non siano espressamente ed omogeneamente trattenuti dai Comuni ai sensi dell'art.13;
- Supporto all'attività di indirizzo dell'Assemblea Intercomunale e di ogni singolo Comune componente, nelle materie attribuite;

- Attività amministrativa concernente bandi e relativa graduatoria della misura denominata “Assegno di Cura”;
- Copertura economica parziale e verifica erogazione voucher sociali di assistenza domiciliare;
- Sistema Informativo dei Servizi ed Interventi Sociali e relativa comunicazione pubblica;
- Misure di supporto all’erogazione dei Livelli Essenziali definiti dal Distretto Sociale (strumentazione tecnica, attività di formazione e di supervisione....)
- Progettazione individualizzata disabilità (ex L.162/1998): valutazione ed erogazione benefici;
- Gestione sperimentazione, in partnership con Provincia di Milano (titolare della funzione ex L.R. 34/2004), del servizio distrettuale di assistenza alla comunicazione rivolto ai minori portatori di disabilità sensoriale.

Gli altri interventi, prestazioni o azioni di sistema previsti dal vigente Piano di Zona e dal relativo Accordo di Programma rimarranno a gestione comune regolata o a gestione concertata .

C - TAVOLO TECNICO

Nell’ambito delle funzioni programmatiche e di attuazione delle azioni di Piano (*elaborazione, attuazione /gestione , verifica e controllo dei singoli progetti*), il Distretto Sociale si avvale della collaborazione costante di tecnici individuati dai rispettivi Comuni aderenti all’Accordo, nonché di una rappresentanza individuata dal Tavolo degli Aderenti e composta di una unità per ogni singola area di intervento.

Il Tavolo Tecnico è istituito con singole deliberazioni di tutti i Comuni aderenti che individuano il/i tecnico/i partecipanti e con comunicazione formale da parte del tavolo degli aderenti, e diviene struttura stabile di co-progettazione e programmazione dell’ambito territoriale, per favorire i flussi informativi e decisionali.

Tale composizione potrà vedere la partecipazione di rappresentanze di altri soggetti della rete sociale, nonché dei tecnici di ASL MI 2 e di Provincia di Milano per le azioni inserite nel presente Accordo.

I tecnici e operatori designati all’interno del Tavolo Tecnico assumono anche la responsabilità locale di attuazione del presente Accordo.

Al termine di ogni annualità di esecuzione del Piano di Zona, o comunque su richiesta dell’Assemblea intercomunale o del Collegio di Vigilanza, compete all’Ufficio di Piano, in

accordo con il Tavolo Tecnico, predisporre una relazione sullo stato di attuazione del Piano con riferimento alle spese effettuate, alle attività concretamente svolte, all'utenza raggiunta e ai bisogni effettivamente soddisfatti, nonché alla qualità degli interventi attivati.

D - TAVOLO DEGLI ADERENTI DI CUI AL' ART. 1 C.4 E C. 6 DELLA L.328/2000

Tutti i soggetti che aderiranno al presente Accordo, secondo le modalità già espresse, sono oggetto specifico di valorizzazione e soggetti di co-progettazione per l'attuazione del presente accordo e del relativo Piano di Zona.

Allo scopo di assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti costituenti la rete locale dei servizi, e per individuare un contesto adeguato a formulare rappresentanze, si istituisce un organismo stabile (**Tavolo Aderenti Formazioni Sociali**) di supporto alla programmazione, le cui funzioni saranno definite con apposito regolamento, adottato nel corso del triennio, comprendente anche le forme della sussidiarietà e della collaborazione con la costituenda azienda speciale consortile.

Il Tavolo esprime una rappresentanza (tre soggetti) secondo quanto previsto dal regolamento dell'Assemblea Intercomunale.

E - TAVOLI D'AREA

Sono organismi permanenti di co-programmazione, co-progettazione, monitoraggio e valutazione i tavoli

- **Area minori e famiglia;**
- **Area Anziani;**
- **Area Disabili;**
- **Area Inclusione sociale, anche articolato in gruppi di lavoro relativi a immigrazione, salute mentale, gravi emarginazioni.**
- **Per la triennalità 2009/2011 si sono costituiti**
 - **un tavolo trasversale centrato sui bisogni dei nuclei familiari in relazione al naturale ciclo di vita;**
 - **un tavolo informativo e metodologico specificamente dedicato al ruolo centrale del case management e del care management, assicurato in modo omogeneo sul territorio distrettuale dal servizio Sociale professionale, nella sua accezione di livello essenziale ai sensi dell'art. 22 della già citata L.328/2000.**

F - Servizi e interventi

I servizi e gli interventi del presente Accordo di Programma sono quelli ricompresi nell'allegato Piano di Zona.

Art. 16 – TRATTAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA

All'attuazione del presente accordo concorre la disponibilità di personale dipendente proveniente da ciascuno degli Enti firmatari.

Richiamato il D. Lgs n.165/2001 all'art.2 "Fonti", comma 1, e all'art.4 "poteri di organizzazione" e il D.Lgs 267/2000 all'art.30 comma 1, e art. 89 "fonti", comma 5, fermi restanti i vincoli e la dipendenza amministrativa, nonché i vincoli propri delle singole amministrazioni di appartenenza, l'utilizzo di personale per forme gestionali comuni o associate, o per le attività di raccordo e coordinamento avverrà sotto la responsabilità funzionale e organizzativa del Responsabile di Ufficio di Piano (in qualità di Responsabile di Procedimento dell'Accordo di Programma).

Tale disponibilità per quanto attiene la realizzazione e il buon fine del Piano adottato con il presente accordo, in deroga alle singole norme che compongono i regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi o equivalenti di ogni singolo ente aderente.

Nel caso di utilizzo di personale con contratto di diritto privato, il Responsabile del Procedimento farà diretto riferimento alle singole amministrazioni contraenti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale anche dal punto di vista dei dovuti atti assicurativi.

Individuando come prioritari e strategici gli obiettivi del presente Accordo di Programma, ogni Ente Locale e Istituzione aderente potrà individuare, all'interno dei propri annuali criteri di valutazione della produttività individuale e collettiva e della carriera, forme adeguate di incentivazione del personale coinvolto.

L'Ente Capofila pro tempore si impegna alla gestione amministrativa e contrattuale del personale impegnato in uffici comuni, sino alla completa e perfetta costituzione dell'Azienda Speciale Consortile.

Art. 17 - DURATA DELL'ACCORDO E SUA CONCLUSIONE

Il presente Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona 2009 – 2011 ha valenza per il triennio successivo alla sottoscrizione.

Resta fin d'ora inteso che il carattere incrementale e di processo del Piano stesso potrà portare a modifiche e riprogettazioni che potranno comportare l'integrazione del Piano e l'adozione di Accordi integrativi.

La validità del Piano di Zona triennale e dell'Accordo che lo adotta termina con l'adozione del successivo Piano di Zona; le parti concordano sulla possibilità di proroga della validità del Piano – con atto motivato dell'Assemblea Intercomunale, recepito dall'Ente Capofila - necessaria per le attività di riprogettazione e consultazione per la stesura del successivo strumento di pianificazione.

In caso di recesso dall'Accordo di Programma di una delle parti è necessaria la notifica, almeno sei mesi prima della scadenza annuale decorrente dalla sottoscrizione, all'Assemblea Intercomunale tramite comunicazione a mezzo di lettera raccomandata. L'accordo può continuare tra le altre parti essendovene le condizioni ed il consenso.

Le parti concordano che, in caso di recesso, nulla è dovuto in termini economici alla parte recedente.

Art. 18- ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente atto.

In specifico si auspica la definizione di un'adesione finalizzata all'integrazione socio-sanitaria sulle specifiche competenze con l'Azienda Ospedaliera competente per territorio.

Per l'ingresso nell'Accordo di Programma di nuovi soggetti, l'Ente o Organizzazione che si candida chiede l'ammissione all'Assemblea Intercomunale, che potrà procedere all'audizione e provvederà deliberando nel merito.

L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori, non pregiudica in alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o servizi al di fuori di quelli previsti dal presente accordo, laddove funzioni o servizi non siano posti a gestione associata.

Art. 19 – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il Sindaco dell'Ente Capofila pro tempore individuato dal presente Accordo, lo approverà con proprio Provvedimento, estendendo ai terzi l'efficacia dell'accordo stesso (art. 1372 C.C.); si impegna inoltre a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia notizia per estratto del presente Accordo di Programma, e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente, presso il proprio servizio segreteria e presso l'Ufficio di Piano.

Testo integrale dell'Accordo e del relativo Piano di Zona saranno depositati anche negli Uffici Segreteria o Affari Generali di ogni Ente Locale firmatario.

Art. 20 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Alla data dell'approvazione del presente Accordo di Programma da parte dell'Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano, si intendono prorogati, sino a completa assunzione da parte dei Consigli Comunali dei 9 Comuni sottoscrittori, tutte le gestioni di funzioni, servizi, interventi e prestazioni già a gestione associata per effetto dei precedenti accordi e convenzioni, al fine di non produrre interruzioni di servizio a discapito dei cittadini fruitori.

Il presente Accordo si compone di n° 20 articoli e 26 pagine dattiloscritte.

In San Donato Milanese, li _____

ASL MILANO 2

Provincia di Milano

Comune di

Timbro dell'Ente

San Donato Milanese

Il Sindaco Mario Dompè

Carpiano

Il Sindaco Francesco Ronchi

Cerro Al Lambro

Il Sindaco Dario Signorini

Colturano

Il Sindaco Giovanni Cariello

Dresano

Il Sindaco Mario Valesi

Melegnano

Il Sindaco Vito Bellomo

San Giuliano Milanese

Il Sindaco Marco Toni

San Zenone al Lambro

Il Sindaco Mario Rota

Vizzolo Predabissi

Il Sindaco Enrico Ceriani
